

TITOLO III: AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

CAPITOLO 1: NORME GENERALI (PROCEDURE)

Premessa

- 3.0.0. Campo di applicazione
- 3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie
- 3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni
- 3.1.3. Documentazione integrativa
- 3.1.4. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro

Elenco 1: Progetti di cui all'articolo 3.1.4

- 1. Agricoltura
- 2. Industria estrattiva
- 3. Industria energetica
- 4. Lavorazione dei metalli
- 5. Fabbricazione del vetro
- 6. Industria chimica
- 7. Industria dei prodotti alimentari
- 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
- 9. Industria della gomma
- 10. Altri progetti

Allegato A) all'articolo 3.1.4.

- 3.1.5. *Certificato di agibilità o abitabilità*
- 3.1.6. Domanda per *certificato di agibilità o abitabilità*
- 3.1.7. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
- 3.1.8. Dichiarazione di alloggio antigienico
- 3.1.9. Dichiarazione di alloggio inabitabile
- 3.1.10. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

CAPITOLO 2: AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

- 3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili
- 3.2.2. Protezione dall'umidità
- 3.2.3. Distanze e superficie scoperta
- 3.2.4. Sistemazione dell'area
- 3.2.5. Divieto al riuso di materiali
- 3.2.6. Intercapedini e vespai
- 3.2.7. Muri perimetrali
- 3.2.8. Pareti interne ai fabbricati
- 3.2.9. Marciapiede perimetrale
- 3.2.10. Gronde e pluviali
- 3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici
- 3.2.12. Parapetti
- 3.2.13. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (integrato)

CAPITOLO 3: MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

- 3.3.1. Demolizioni: difesa dalla polvere
- 3.3.2. Sistemazione *delle* aree abbandonate *e dei* materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie
- 3.3.3. Allontanamento materiali di risulta
- 3.3.4. Cantieri
- 3.3.5. Allontanamento materiali di scavo e demolizione

CAPITOLO 4: REQUISITI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI DI USO DIVERSO

- 3.4.0. Principi
- 3.4.1. Tipologia dei locali

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

- 3.4.2. Superfici minime

- 3.4.3. Numero di utenti ammissibili
- 3.4.4. Altezze minime e massime
- 3.4.5. Criteri di applicazione della norma

B) AEROILLUMINAZIONE

- 3.4.6. Aeroilluminazione naturale
- 3.4.7. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei vani abitabili ed accessori
- 3.4.8. Superficie illuminante utile
- 3.4.9. Obbligo del progettista
- 3.4.10. Edifici con impianti di condizionamento e climatizzazione
- 3.4.11. Illuminazione artificiale
- 3.4.12. Illuminazione notturna esterna

C) VENTILAZIONE ED AERAZIONE

- 3.4.13. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria
- 3.4.14. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata
- 3.4.15. Corridoi, disimpegni, ecc: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata
- 3.4.16. Definizione di canne di ventilazione
- 3.4.17. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali
- 3.4.18. Divieti di installazione apparecchi a gas
- 3.4.19. Definizione di canna fumaria
- 3.4.20. Definizione di canna di esalazione
- 3.4.21. Allontanamento dei prodotti della combustione
- 3.4.22. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
- 3.4.23. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe
- 3.4.24. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti
- 3.4.25. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento
- 3.4.26. Caratteristiche delle canne
- 3.4.27. Messa in opera delle canne fumarie
- 3.4.28. Canne fumarie singole: caratteristiche
- 3.4.29. Canne fumarie collettive: caratteristiche
- 3.4.30. Comignoli: tipi

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

- 3.4.31. *Strutture edili: tipologia e dimensionamento*
- 3.4.32. Impianto di riscaldamento
- 3.4.33. Umidità - condensa

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

- 3.4.34. Difesa dal rumore
- 3.4.35. Parametri di riferimento
- 3.4.36. *Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne*
- 3.4.37. Misurazioni e valutazioni
- 3.4.38. Indici di valutazione di isolamento acustico
- 3.4.39. Rumorosità degli impianti
- 3.4.40. Rumore da calpestio

F) RIFIUTI DOMESTICI

- 3.4.41. Obbligo al conferimento
- 3.4.42. Canne di caduta
- 3.4.43. Rifiuti provenienti da laboratori ed esercizi pubblici

G) SCARICHI

- 3.4.44. Tipi di scarico
- 3.4.45. Reti interne
- 3.4.46. Accessibilità all'ispezione e al campionamento
- 3.4.47. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

- 3.4.48. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
- 3.4.49. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
- 3.4.50. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

- 3.4.51. Requisiti dei negozi
- 3.4.52. Acqua potabile
- 3.4.53. Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe
- 3.4.54. Erogazione dell'acqua, Rete di distribuzione
- 3.4.55. Addolcitori
- 3.4.56 *Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili*

CAPITOLO 5: CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

- 3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali
- 3.5.2. Cavedi: dimensioni
- 3.5.3. Cavedi: comunicazioni con spazi liberi
- 3.5.4. Cavedi: caratteristiche
- 3.5.5. Pavimentazione dei cortili
- 3.5.6. Igiene dei passaggi e degli spazi privati
- 3.5.7. Suolo pubblico: norme generali
- 3.5.8. Concessione di suolo pubblico
- 3.5.9. Vegetazione erbacea su aree pubbliche e/o private

CAPITOLO 6: SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

- 3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza
- 3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi
- 3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni
- 3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
- 3.6.5. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso
- 3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti
- 3.6.7. Condizionamento: prese di aria esterna
- 3.6.8. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione
- 3.6.9. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo
- 3.6.10. Sicurezza delle scale di uso comune
- 3.6.11. Larghezza delle scale
- 3.6.12. Dimensioni delle scale di uso comune
- 3.6.13. Scale a chiocciola
- 3.6.14. Chiusura delle scale di uso comune

CAPITOLO 7: ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

- 3.7.1. Norme generali
- A) ALBERGHI, HOTEL, AFFITTACAMERE**
- 3.7.2. Superficie e cubatura minima delle camere
- 3.7.3. Requisiti di abitabilità
- 3.7.4. Servizi igienici
- 3.7.5. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.
- B) CASE DI APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)**
- 3.7.6. Requisiti
- C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', COLLEGI**
- 3.7.7. Caratteristiche
- D) ALLOGGI AGROTURISTICI**
- 3.7.8. Caratteristiche
- 3.7.9. Dormitori pubblici - Asili notturni, Ospizi
- 3.7.10. Ospizi: definizione e caratteristiche

CAPITOLO 8: STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

- 3.8.1. Autorizzazione
- A) STABILIMENTI BALNEARI**
- 3.8.2. Numero utenze ammissibili
- 3.8.3. Cabine – spogliatoio: numero minimo, caratteristiche, dotazione
- 3.8.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima
- 3.8.5. Docce
- 3.8.6. Raccoglitori di rifiuti
- 3.8.7. Pronto soccorso

3.8.8. Luoghi di ristorazione

B) ALBERGHI DIURNI

3.8.9. Superficie minima dei locali

3.8.10. Servizi igienici

3.8.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

3.8.12. Caratteristiche dell'arredamento

3.8.13. Aerazione

3.8.14. Condizionamento

3.8.15. Locali depositi

3.8.16. Disinfezione

3.8.17. Cambio biancheria

3.8.18. Altre prestazioni dell'albergo diurno

C) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.8.19. Caratteristiche della vasca

3.8.20. Acqua di alimentazione: caratteristiche

3.8.21. Alimentazione delle piscine

3.8.22. Depurazione, riciclo, afflussi e ricambi d'acqua

3.8.23. Caratteristiche delle canalette di sfioro

3.8.24. Accesso in vasca delle piscine di uso collettivo

3.8.25. Uso della cuffia

3.8.26. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

3.8.27. Capienza della vasca

3.8.28. Tipi di spogliatoi

3.8.29. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

3.8.30. Proporzionamento delle docce e dei WC

3.8.31. Caratteristiche delle zone doccia e dei WC

3.8.32. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

3.8.33. Insonorizzazione

3.8.34. Obblighi del gestore

3.8.35. Pronto soccorso

3.8.36. Palestre ed istituti di ginnastica

3.8.37. Piscina con accesso agli spettatori

3.8.38. Deposito materiale

CAPITOLO 9: CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.9.1. Definizione e norme generali

3.9.2. Locali per lavorazioni e depositi

3.9.3. Dotazione di acqua potabile

3.9.4. Scarichi

3.9.5. Ricoveri per animali: procedure

3.9.6. Pollai e conigliere

3.9.7. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

CAPITOLO 10: EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.10.1. Norme generali (modificato)

3.10.2. Isolamenti

3.10.3. Sistemazione dell'area esterna

3.10.4. Pavimentazione

3.10.5. Illuminazione

3.10.6. Trasporti interni

3.10.7. Dotazione di servizi per il personale

3.10.8. Caratteristiche dei servizi igienici

3.10.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

3.10.10. Spogliatoi: dotazione minima

3.10.11. Mense: caratteristiche

3.10.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

3.10.13. Locali sotterranei e semisotterranei

3.10.14. Isolamento acustico

CAPITOLO 11: LAVANDERIE

- 3.11.1. Lavanderie: *nulla osta*
- 3.11.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido
- 3.11.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali
- 3.11.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione
- 3.11.5. Biancheria infetta

CAPITOLO 12: AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

- 3.12.1. Autorimesse private: caratteristiche
- 3.12.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche
- 3.12.3. Disposizioni particolari per l'accensione dei motori

CAPITOLO 13: AMBULATORI E STUDI MEDICI

- 3.13.1. Ambulatori e studi medici: caratteristiche dei locali

CAPITOLO 14: FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE E COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

- 3.14.1. Campo di applicazione
- 3.14.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

- 3.14.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta
- 3.14.4. Approvvigionamento idrico
- 3.14.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche
- 3.14.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari
- 3.14.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto
- 3.14.8. Pronto soccorso
- 3.14.9. Altri servizi

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

CAPITOLO 1 NORME GENERALI (PROCEDURE)

Premessa.

Le diciture “autorizzazione o Concessione Edilizia” vengono sostituite con “Permesso di Costruire” ai sensi del d.p.r. 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”.

La dicitura “abitabilità” viene sostituita con “agibilità” ai sensi del d.p.r. 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”.

3.0.0. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o, comunque, conformi alla previgente normativa.

2. Le norme si applicano, esclusivamente per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutte *le nuove costruzioni* soggette al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del competente Dirigente.

3. Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione od ampliamento, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che, per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materie di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari *o comunque non peggiorino la situazione.*

4. *Per gli interventi di restauro, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria su edifici sottoposti a vincolo monumentale e per gli interventi sull'esterno di edifici esistenti in zone con vincolo paesaggistico, prevalgono gli aspetti di tutela del patrimonio edilizio esistente sugli obblighi previsti nel presente regolamento.*

5. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

6. Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal *competente Dirigente al rilascio dell'atto autorizzativo e/o di concessione.*

3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie

1. Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al competente Dirigente, complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme del regolamento edilizio comunale.

2. Sarà cura del *competente Dirigente* sottoporre, *nei casi previsti dal successivo articolo*, agli organi di *ASL ed ARPA i progetti*, ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

1. Il competente Dirigente provvede al rilascio della autorizzazione o della concessione edilizia *quando l'intervento è conforme al presente Regolamento di Igiene ed alle altre norme regolamentari o legislative vigenti in materia.*

2. *Il competente Dirigente potrà chiedere parere all'ASL e/o all'ARPA come stabilito dell'articolo G.5 del presente regolamento.*

3.1.3. Documentazione integrativa

1. Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata della necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, *una dichiarazione impegnativa del tecnico abilitato a firmare il progetto*, con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.4. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro

1. Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il *competente Dirigente*, può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.

2. In tal caso, la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell'allegato A del presente articolo.
3. Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.
4. Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.

ELENCO 1 Progetti di cui all'articolo 3.1.4.

1. Agricoltura

- a) Progetti di idraulica agricola;
- b) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- c) Piscicoltura.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sottterraneo;
- e) Estrazione di carbone fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;
- i) Estrazione di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda, trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafile e laminatoi;
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- g) Cantieri navali;
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- i) Costruzione di materiale ferroviario;
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
- k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;

c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbiancamento della lana;
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la finitura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Altri progetti

- a) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
- b) Impianti di depurazione;
- c) Depositi di fanghi;
- d) Stoccaggio di rottami di ferro;
- e) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- f) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- g) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo.
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti;

Allegato A) all'articolo 3.1.4.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dell'attività del progetto proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo del *rischio per la salute delle persone*.

3. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

4. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sulla *salute delle persone*.

5. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

6. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.1.5. Certificato di agibilità o abitabilità

1. Ultimati i lavori *per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, dovrà essere richiesto il certificato di agibilità o abitabilità*.

2. Il *certificato di agibilità o abitabilità* è altresì necessario per gli edifici che siano stati oggetto di interventi *che abbiano influito sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti*, di mutamenti della destinazione d'uso, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici ai sensi degli articoli 3.1.8. e 3.1.9.

3. Il *certificato di agibilità o abitabilità* è rilasciato dal competente Dirigente per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento *e degli altri regolamenti comunali*.

3.1.6. Domanda per certificato di agibilità o abitabilità

1. Le domande intese ad ottenere *certificato di agibilità o abitabilità* di un edificio o parte di esso, devono essere dirette al competente Dirigente e corredate della seguente documentazione:

a) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti, *l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti*;

b) *attestazione avvenuta presentazione di iscrizione al Catasto dell'immobile*;

c) *dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 46/90*;

d) nulla osta e certificazione o *autodichiarazione da parte di tecnico abilitato* dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;

e) certificazioni o *autodichiarazioni da parte di tecnico abilitato* relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori.

3.1.7. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

1. E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità, di usabilità e di decoro prescritte dalle leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia. In caso di inadempienza del proprietario, il competente Dirigente interviene ai sensi di legge.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni precedenti, il competente Dirigente può ordinare i lavori di risanamento necessari, ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa. *Per la suddetta procedura può avvalersi dei servizi forniti dall'ASL.*

3.1.8. Dichiarazione di alloggio antigienico

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio; quando presenta umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti (inferiore a 2/3 del limite ammissibile); quando non vi sono condizioni che garantiscono sufficiente isolamento termico e protezione dagli agenti atmosferici e quando vi sono altezze inferiori alla norma.

2. Sono antigienici altresì quegli alloggi che risultano interessati da altre cause di insalubrità obiettivamente accertate.

3. *L'alloggio viene dichiarato antigienico dal competente Dirigente che si potrà avvalere del supporto dell'ASL.*

4. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti dal sovraffollamento.

5. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che sia avvenuto il risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.1.9. Dichiarazione di alloggio inabitabile

1. Il competente Dirigente può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

2. I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

b) alloggio improprio (soffitto, rustico, box);

c) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

d) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 80% di quelli previsti agli articoli 3.4.4, 3.4.7 e 3.4.8;

e) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 50% di quelli previsti *dal presente regolamento*;

f) la mancata disponibilità di servizi igienici;

g) la mancata disponibilità di acqua potabile;

h) la mancata disponibilità di servizio cucina.

3. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del competente Dirigente e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.10. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

1. *Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei piani generali, il Comune acquisirà il parere tecnico dell'ASL che lo esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il silenzio vale come assenso. L'interruzione dei termini per richiesta di documentazione integrativa potrà avvenire una sola volta e comunque il procedimento dovrà concludersi complessivamente entro 45 giorni dalla prima richiesta di parere.*

2. *Il suddetto parere potrà essere espresso in sede di conferenza di servizio appositamente convocata.*

CAPITOLO 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Ai sensi dell'articolo 97 del DPR 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero, per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

3. Il giudizio di risanamento è dato dal *competente Dirigente su parere ASL*.

4. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall'umidità

1. Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

2. Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

1. Per quanto concerne il rapporto fra superfici, coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone, approvati ai sensi della vigente legislazione.

3.2.4. Sistemazione dell'area

1. Prima dell'uso del fabbricato tutta l'area di pertinenza, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà, inoltre, essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali

1. Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o, comunque, non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

2. E', altresì, vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai

1. I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno *salvo costruendo intercapedine con muro di sostegno od altre idonee soluzioni per garantire l'igienicità dei locali*.

2. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespajo o mediante *altra barriera impermeabile alla capillarità*.

3. Per i locali destinati ad abitazione, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di 10 cm dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente, e comunque di 2,5 cm dalla superficie del marciapiede esistente.

4. Possono essere ammesse soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente regolamento.

3.2.7. Muri perimetrali

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto *dalle specifiche norme di settore*.

2. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche ed intrinsecamente asciutte.

3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di

condensa e permanere asciutti.

4. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, sulle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

3.2.8. Pareti interne ai fabbricati

1. Tutte le pareti interne dei fabbricati ad uso abitativo devono essere in muratura, *o altro materiale adatto*, di idoneo spessore.

2. Potranno essere consentiti materiali diversi in caso di tramezzature di edifici o parte di essi destinati ad uffici, studi professionali, magazzini, ecc.

3.2.9. Marciapiede perimetrale

1. Ogni edificio civile deve avere un marciapiede perimetrale costituito da materiale resistente ed impermeabile, di larghezza non inferiore a 100 cm e posto a quota non inferiore a 2,5 cm dal piano del pavimento.

3.2.10. Gronde e pluviali

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a 8 cm e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

2. Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

3. Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

4. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

5. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti *quando l'edificio non sia dotato di area di pertinenza. Nel caso invece che l'edificio sia posto su un adeguato lotto di area scoperta, l'acqua piovana va dispersa nel terreno per consentire il ravvenamento delle falde.*

6. E' fatto divieto di immettere nei condotti dei pluviali e delle grondaie qualunque altro tipo di scarico, *salvo acqua di condensa prodotta da impianti di refrigerazione e/o climatizzazione ambienti.*

3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

1. In tutti gli edifici presenti nel territorio comunale, compresi quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, devono essere adottati i necessari accorgimenti tecnici idonei ad impedire:

a) la penetrazione di piccioni, ratti o animali randagi o selvatici negli edifici;

b) la nidificazione o la sosta di piccioni o animali randagi o selvatici sopra gli edifici.

2. Nei sottotetti, non abitabili, vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

3. Nelle cantine sono, parimenti, da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo, tutte le aperture in genere: le connessioni dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate.

4. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo e devono essere usati per le condotte tubi in cemento o in grès a forte inclinazione o verticali.

5. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli.

6. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

7. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

8. I cavi elettrici, telefonici, per la TV per illuminazione pubblica, devono essere realizzati secondo le specifiche normative di legge.

3.2.12. Parapetti

1. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a 90 cm per tutti i piani.

2. I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a 100 cm per i primi due piani fuori terra e 110 cm per tutti gli altri piani.

3. In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a 11 cm e in modo da non favorire l'arrampicamento. *Possono essere mantenute soluzioni diverse nel solo caso di edifici con vincolo monumentale.*

3.2.13. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (integrazione con DCC n. 15 del 29.3.2007)

Azienda Sanitaria Locale di Mantova – Dipartimento di Prevenzione

Art. 3.2...: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50 \text{ m}^2$.
- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - ⇒ superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
 - ⇒ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - ⇒ se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m;
- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Allegato <u>UNICO</u>
alla delibera n. <u>631</u>
del <u>27.12.2006</u>

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: “ **Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6 – A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7 – Edifici con estese superfici finestate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8 - Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9 - fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

CAPITOLO 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Demolizioni: difesa dalla polvere

1. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti o, comunque, previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

2. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.

3. Le operazioni di demolizione delle strutture *contenenti amianto*, potranno essere eseguite solo dopo aver *predisposto il piano di lavoro previsto dalla legislazione e normativa vigente*.

3.3.2. Sistemazione delle aree abbandonate e dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie

1. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono, in ogni caso, essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

2. *I materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie che risultano danneggiati, devono essere sottoposti a interventi di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione e normativa vigente.*

3.3.3. Allontanamento materiali di risulta

1. Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta e/o rifiuti, il titolare dell'opera, dovrà:

a) nella richiesta di concessione o autorizzazione o nella *Dichiarazione* di inizio attività, specificare in quale modo i materiali e/o rifiuti prodotti durante i lavori verranno smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;

b) a fine lavori, inviare al Comune una dichiarazione che attesti le quantità dei materiali e/o rifiuti smaltiti o recuperati nei modi precedentemente specificati.

3.3.4. Cantieri

1. *L'organizzazione dei cantieri e la loro dotazione di servizi è normata dalla legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dai relativi piani di sicurezza in essa previsti.*

3.3.5. Allontanamento materiali di scavo e demolizione

1. E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dall'esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a 90 giorni, *fatto salvo quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente per i rifiuti.*

2. Entro tale termine il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero e al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

3. Quando, però detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero maleodoranti, dovranno essere sgomberati immediatamente.

CAPITOLO 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI DI USO DIVERSO

3.4.0. Principi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività *abitative*, e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o, per lo meno, attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

2. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.1. Tipologia dei locali

1. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
- b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande, tavernette, ecc.);
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.2. Superfici minime

1. L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso.

2. Ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione di 28 m² per la prima persona e 10 m² per ogni successiva persona.

3. La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione con l'eccezione del locale bagno la cui superficie va conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte nel presente titolo.

4. In alloggi a pianta fissa la superficie minima complessiva e quelle dei singoli locali di abitazione devono rispettare i minimi previsti dal decreto ministeriale 5/07/1975.

3.4.3. Numero di utenti ammissibili

1. In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo o concessorio, verrà stabilito per ogni alloggio il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

3.4.4. Altezze minime e massime

1. L'altezza netta interna degli spazi ad uso abitazione, ufficio, studi professionali, *ambienti espositivi* annessi ad attività commerciali ed artigianali e similari, è fissata in non meno di 2,7 metri, nel caso di solai in legno l'altezza va misurata sotto *travetto*.

2. Per i locali adibiti ad attività commerciale, uffici pubblici, saloni di banche, l'altezza *delle parti aperte al*

pubblico non può essere comunque inferiore a 3 metri, riducibili a metri 2,70 per le zone accessibili solo agli operatori dell'esercizio.

3. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,4 metri.

4. Cantine, garage ed altri locali *ad uso tecnologico*, altezza non inferiore a 2,2 metri. *Nel caso tali locali siano completamente interrati*, l'altezza è *riducibile fino a 2 metri*.

5. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a 1,8 metri per gli spazi di abitazione ed accessori, purché l'altezza media non sia inferiore a 2,7 metri per i primi e a 2,4 metri per i secondi.

6. Gli eventuali spazi di altezza inferiori ai minimi, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio spazio di servizio. *Il mantenimento di tali spazi aperti è ammesso unicamente in prospicienza alle finestre. In quest'ultimo caso le superfici di altezza inferiore ai minimi prescritti non sono computabili ai fini del calcolo della superficie utile minima e del rapporto aeroilluminante.*

7. Per i locali con soffitto a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra l'altezza di imposta e quella del colmo della volta stessa con una tolleranza fino al 5% a secondo del tipo di volta.

3.4.5. Criteri di applicazione della norma

1. Le presenti disposizioni relative all'altezza valgono in ogni caso per i locali di nuova costruzione. Dovranno, altresì, essere rispettate in occasione di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso, ecc., salvo deroghe concesse, fermo restando che l'altezza media dei locali non potrà in ogni caso essere inferiore a 2,55 metri per i locali di abitazione e 2,7 metri per i locali di cui all'articolo 3.4.4, comma 2; l'altezza minima in gronda non potrà essere inferiore a 1,8 metri per i soffitti inclinati.

B) AEROILLUMINAZIONE

3.4.6. Aeroilluminazione naturale

1. Tutti gli spazi degli alloggi a *destinazione residenziale* di cui all'articolo 3.4.1. lettera a) e b) devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

2. Le stanze da bagno *che non abbiano adeguata aereoilluminazione naturale, dovranno essere dotate di impianto* di ventilazione atto ad assicurare i ricambi d'aria previsti dal presente regolamento.

3.4.7. Requisiti minimi di aereoilluminazione naturale diretta nei vani abitabili ed accessori

1. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di 0,9 metri dal pavimento.

2. la superficie finestrata utile non *deve essere* inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. *Nel caso di ristrutturazione, restauro conservativo o manutenzione straordinaria il suddetto limite viene elevato ad 1/12.*

3. Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 4 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli come precisato nei successivi articoli.

4. *I requisiti minimi di cui sopra potranno essere derogati motivatamente solamente a seguito di specifica autorizzazione del competente Dirigente.*

3.4.8. Superficie aereoilluminante utile

1. Per superficie aereoilluminante utile, che deve essere riportata in tabella su progetto, si intende la superficie dell'apertura nella muratura misurata da spalla a spalla e tra bancale ed architrave.

2. Qualora tale apertura fosse coperta da sporgenze, aggetti, portici, velette (balconi, coperture, ecc.) superiori a 2,5 metri il rapporto aereoilluminante andrà aumentato ad 1/6 (16,5%).

3.4.9. Obbligo del progettista

1. E' richiesta, in sede di progettazione di organismi abitativi, la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente *qualora non* sia specificato l'assetto definitivo dei locali.

2. La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come previsto dall'articolo 3.4.2.

3.4.10. Edifici con impianti di condizionamento e climatizzazione

1. *Gli* edifici per i quali siano previsti impianti di climatizzazione o condizionamento degli ambienti dovranno, comunque, avere superfici finestrate apribili, nella misura di 1/20 della superficie di pavimento.

3.4.11. Illuminazione artificiale

1. Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.12. Illuminazione notturna esterna

1. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

C) VENTILAZIONE ED AERAZIONE

3.4.13. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

1. Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti da persone o impianti tecnologici, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone, ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi *anche attraverso l'adozione di sistemi tecnologici adeguati*.

2. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a quanto previsto dai punti 3.4.7 e 3.4.8.

3.4.14. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

1. *Le finestre delle stanze da bagno dovranno essere apribili all'esterno e di misura non inferiore a 0,5 m² per il ricambio dell'aria. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata, intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.*

3.4.15. Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

1. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a 20 metri o superficie non inferiore a 30 m², indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria *nel rispetto della vigente normativa di sicurezza*.

2. Negli altri casi gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.16. Definizione di canne di ventilazione

1. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.4.17. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

1. *Nei locali adibiti a stanze da bagno, servizi igienici in genere, camere da letto ancorché provvisti di aerazione naturale permanente e di regolare apertura finestrata, è vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera, quali stufe a combustibile liquido o gassoso, radiatori individuali a combustibile gassoso, scaldacqua istantanei a gas, apparecchi di cottura a gas.*

2. *Negli altri locali possono essere installati apparecchi con combustione a fiamma libera alimentati da gas metano o G.P.L., nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza riguardanti l'impiantistica e la ventilazione da garantire in tali ambienti.*

3. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

4. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni 1.000 kcal/ora (1,16 kw) con un minimo di 100 cm².

3.4.18. Divieti di installazione apparecchi a gas

1. Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera, *mentre sono consentiti quelli a camera stagna*.

3.4.19. Definizione di canna fumaria

1. Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.20. Definizione di canna di esalazione

1. Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane.
2. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

3.4.21. Allontanamento dei prodotti della combustione

1. Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio. *Possono essere utilizzati altri accorgimenti per lo scarico dei fumi in caso di focolari funzionanti a metano, a camera stagna e con potenzialità inferiore alle 10.000 kcal/ora (11,63 kw).*

3.4.22. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

1. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono *preferibilmente* essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione *sfocianti a tetto*.
2. *Negli edifici esistenti e solo dove non fosse possibile la realizzazione della canna di esalazione, possono essere usati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.).*

3.4.23. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

1. I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
 - avere cambiamenti di direzione con angoli adeguati;
 - essere facilmente montabili;
 - essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

3.4.24. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

1. E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione *del tipo a fiamma libera e in assenza di adeguate aperture di aerazione permanente*, o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.
2. E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.
3. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.25. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento

1. Il dimensionamento *della sezione utile* delle canne fumarie o di esalazione, *deve essere eseguito in conformità alla normativa tecnica vigente*.

3.4.26. Caratteristiche delle canne

1. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.
2. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia: le canne fumarie, a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.27. Messa in opera delle canne fumarie

1. Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa, *sono comunque fatte salve le norme legislative e tecniche vigenti*.

3.4.28. Canne fumarie singole: caratteristiche

1. Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.29. Canne fumarie collettive: caratteristiche

1. Le canne fumarie collettive, *devono essere dimensionate con calcolo analitico, eseguito da un professionista abilitato, secondo la normativa tecnica in vigore (tabelle UNI).*

3.4.30. Comignoli: tipi

1. I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati ovvero dotati di aspiratori meccanici.

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.31. Strutture edili: tipologia e dimensionamento

1. *Le strutture edili costituenti l'involucro esterno dell'edificio di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione devono essere realizzate nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente, in materia di risparmio energetico.*

3.4.32. Impianto di riscaldamento

1. Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento. *Al fine di contenere l'emissione in atmosfera di agenti inquinanti è fatto divieto all'uso di combustibile liquido o solido per alimentare le centrali termiche di edifici di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione. Se la zona è servita dal teleriscaldamento è fatto obbligo per gli stessi all'allacciamento alla stessa rete o se mancante a quella del metano. Solo per le zone non servite da queste reti è consentito in alternativa l'uso di GPL.* L'impianto di riscaldamento, comunque, deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell'area interna pari ad almeno +20°C (per un minimo esterno di -5°C).

2. *I valori di temperatura interna da rispettare devono essere conformi ai valori previsti dalla legislazione e normativa vigente in materia di risparmio energetico.*

3. *La verifica dei valori di temperatura interna dei locali deve essere eseguita secondo la normativa tecnica vigente.*

3.4.33. Umidità - Condensa

1. L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.34. Difesa dal rumore

1. I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli alloggi devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.35. Parametri di riferimento

1. I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.36. Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. *I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalla legislazione e normativa vigente e dai regolamenti comunali.*

2. *I progetti relativi a nuove costruzioni, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.*

3. *Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di, nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in*

relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

4. A fine lavori, il direttore dei lavori certifica la conformità delle opere al progetto approvato.

3.4.37. Misurazioni e valutazioni

1. Le misure atte a verificare i requisiti di cui agli articoli precedenti devono essere effettuate in opera *nel rispetto della legislazione e normativa vigente.*

2. La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee).

4. *La rispondenza ai requisiti di cui al successivo articolo 3.4.38 potrà essere verificata attraverso misurazione effettuata in loco o certificata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.*

3.4.38. Indici di valutazione di isolamento acustico

1. Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a secondo della zona come definita al capitolo "Rumori", sono quelli *definiti dalla legislazione e normativa vigente.*

3.4.39. Rumorosità degli impianti

1. Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).

2. Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

3. Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, condizionatori, impianti di climatizzazione, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.40. Rumore da calpestio

1. Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.41. Obbligo al conferimento

1. E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 48, salvo speciali deroghe da concedersi dal *competente Dirigente.*

2. Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti a tempo debito ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti nel rispetto dei regolamenti comunali.

3.4.42. Canne di caduta

1. Le canne di caduta sono vietate.

3.4.43. Rifiuti provenienti da laboratori ed esercizi pubblici

1. I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari, nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi propri contenitori con coperchio.

G) SCARICHI

3.4.44. Tipi di scarico

1. Gli scarichi idrici *di acque reflue*, derivanti da fabbricati, si distinguono in relazione all'origine in:
a) acque meteoriche (bianche);

- b) acque *reflue domestiche*;
- c) acque *reflue industriale*.

3.4.45. Reti interne

1. Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile *nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione e normativa vigente e dal Regolamento di fognatura per gli scarichi in pubblica fognatura e dal presente regolamento per gli altri scarichi*.

2. E' ammessa l'unificazione delle reti di cui alle lettere a) , b) del precedente articolo, immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.46. Accessibilità all'ispezione e al campionamento

1. Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

2. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima, di norma, 40 x 40 cm: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.47. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

1. Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

2. I pozzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

3. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile e poste ad una quota inferiore alla rete: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il *competente Dirigente* può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista. Tutte le vasche e i pozzetti per prelievo analisi non possono di regola essere ubicati in ambienti confinanti.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.48. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie tale da contenere:

- un vaso;
- un bidè;
- un lavabo;
- una doccia o vasca da bagno,

3.4.49. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di 200 cm di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrina, antidoccia, ecc.); per secondi servizi, *o per i bagni di monocali o alloggi destinati a persone singole*, è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.50. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

1. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da una cabina cottura per la preparazione degli alimenti che, oltre ai requisiti generali, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) avere le superfici delle zone dove si effettuano il lavaggio e la cottura piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di 2 metri.

b) assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

2. La cabina cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra e ampia comunicazione con il

locale soggiorno-pranzo.

3.4.51. Requisiti dei negozi

1. I negozi di nuova costruzione dovranno avere superficie illuminante non inferiore a 1/8 di quella di pavimento e per metà apribile. Dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico disimpegnato mediante antibagno ove andrà collocato il lavandino. *Per i negozi esistenti o derivanti da ristrutturazione o restauro conservativo, si potrà derogare dai limiti stabiliti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e del successivo 3.10.7 in relazione alle particolari caratteristiche del fabbricato oggetto dell'intervento.*

2. Gli esercizi commerciali di nuova costruzione, di superficie superiore ai 250 m² possono ricorrere a sistemi artificiali per garantire idonee condizioni di aeroilluminazione.

3. Devono, altresì essere dotati di almeno due servizi igienici; inoltre dovrà essere garantito, per gli addetti, un numero di servizi non inferiore a quanto stabilito nel successivo articolo 3.10.7.

3.4.52. Acqua potabile

1. Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

2. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di evitare le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.53. Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe

1. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto, ove esistente.

2. Ove ciò non sia possibile, *l'approvvigionamento di acqua potabile dovrà avvenire con le modalità indicate nel capitolo 9 del titolo 4 del presente regolamento.*

3.4.54. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione

1. L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

2. Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti di autopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

3. La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

3.4.55. Addolcitori

1. L'installazione e l'uso di apparecchiature atte a demineralizzare le acque destinate ad uso potabile, sono disciplinati dalla *legislazione e normativa* vigente.

3.4.56. Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili

1. *La messa in esercizio di ascensori e montacarichi è soggetta a comunicazione al comune, come previsto dalla legislazione e normativa vigente.*

2. *Le messa in esercizio di piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore ai 2 metri è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi con le medesime modalità prevista dalla legislazione e normativa vigente per la messa in esercizio dei montacarichi.*

3. *Il competente Dirigente, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui ai precedenti commi assegna all'ascensore o montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o legale rappresentante dell'impianto ed al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.*

4. *E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili, per i quali non siano state effettuate le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ovvero le suddette comunicazioni non siano state aggiornate a seguito di eventuali modifiche.*

5. *A seguito di verbale di verifica periodica biennale con esito negativo, il competente Dirigente ordina il fermo dell'impianto fino alla data della comunicazione al comune di avvenuta verifica straordinaria con esito favorevole.*

6. *All'interno di ogni cabina di ascensore, montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili, devono essere esposte le avvertenze per l'uso dell'impianto ed una targa recante le seguenti indicazioni:*

- soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- installatore dell'impianto;
- numero di fabbricazione dell'impianto;

- numero di matricola dell'impianto;
- portata complessiva in chilogrammi;
- numero massimo di persone (solo per ascensori).

CAPITOLO 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali

1. Eventuali interventi di ristrutturazione, che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

1. E' ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno ed altri spazi accessori o di servizio, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedi o chiostrine.

2. In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 8 metri: lato minimo 2,5 metri, superficie minima 6 m²;
- altezza fino a 12 metri: lato minimo 3,0 metri, superficie minima 9 m²;
- altezza fino a 18 metri: lato minimo 3,5 metri, superficie minima 12 m²;
- altezza oltre 18 metri: lato minimo 4,0 metri, superficie minima 16 m².

2. La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

3. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazioni con spazi liberi

1. I cavedi devono essere completamente aperti in alto e accessibili dal basso.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche

1. I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

2. E' vietato, in detto scarico, versare acqua o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. Pavimentazione dei cortili

1. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno 90 cm in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

2. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

3.5.6. Igiene dei passaggi e degli spazi privati

1. Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno avere spigoli arrotondati, essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

3. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.7. Suolo pubblico: norme generali

1. Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

2. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.8. Concessione di suolo pubblico

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti vigenti, nonché dal titolo IV del presente regolamento, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati,

parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni, ecc., è data dal *competente Dirigente* subordinatamente all'adempimento di norme igieniche concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

3.5.9 Vegetazione erbacea su aree pubbliche e/o private

1. I lotti ineditati o qualsiasi altro appezzamento di terreno ubicato nel comune, devono, a cura dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo, essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura nel rispetto dell'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale, per un corretto uso del territorio.

2. E' esclusa dalla suddetta norma la pulizia dalle erbacce dei terreni ad uso agricolo e coltivati.

3. Qualora il proprietario o il conduttore non provvedano, a seguito della contestazione della violazione, alla pulizia dell'area ed allo sgombero della stessa, il competente Dirigente dispone con ordinanza che si provveda a ripristinare l'area.

4. Decorso il termine entro cui provvedere, il competente Dirigente può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

CAPITOLO 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza

1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

2. L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a 2 metri; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

3. Qualora l'altezza media come sopra definita, sia per il locale sottostante che per quello soprastante, sia almeno di 2,3 metri la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

4. Saranno ammesse gradazioni intermedie, in ogni caso, la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non dovrà superare gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi

1. Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a 1 metro di altezza.

2. Le parti così ricavate devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante.

3. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate e non vanno computate ai fini del calcolo delle superfici di aereoilluminazione.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

1. Si intende per seminterrato quel locale che, per parte della sua altezza, si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

2. Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

1. Altri usi che comportino permanenza di persone saranno concessi per locali di norma esistenti, a condizione che detti locali non siano destinati a lavorazioni che diano luogo ad emanazioni nocive ed a temperature eccessive, e che siano garantiti con mezzi idonei, anche artificiali, l'aerazione, l'illuminazione e la protezione contro l'umidità.

3.6.5. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

1. I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono prevedere idonei sistemi isolanti a base di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni accettabili di vivibilità.

2. In quest'ultimo caso, il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 kcal/h/m²/gradi centigradi.

3. I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4 del presente titolo

possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

4. *Fa eccezione il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, per i quali si applicano i disposti della legge regionale 15/07/1996 n°15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".*

5. *Gli incrementi di spessore o altezza finalizzati al raggiungimento di corretto K termico tramite uso di materiali isolanti non sono considerati incrementi di volume urbanistico.*

3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 m³/persona/ora nei locali di uso privato.

I valori di cui sopra devono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20°C circa \pm 1°C (grado centigrado) con *Umidità Relativa* di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con *Umidità Relativa* di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e, se del caso, disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento ;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,2 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di 2 metri.

3.6.7. Condizionamento: prese di aria esterna

1. Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e, comunque, ad un'altezza di almeno 3 metri dal suolo.

2. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

3.6.8. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

1. Nei fabbricati di nuova costruzione le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, di norma devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e, comunque, non inferiore a 1 m² per ogni piano.

2. Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a 0,4 m² per piano servito.

3. *I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per gli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e restauro conservativo.*

4. Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala devono essere adeguatamente protetti e di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

5. Nei vani scala è fatto assolutamente divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

6. Sono escluse dalla regolamentazione, di cui al presente articolo e successivi, le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.9. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

1. Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiale lavabile e impermeabile.

2. Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.10. Sicurezza delle scale di uso comune

1. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a 0,9 metri.

2. *Nelle nuove costruzioni e' vietata l'apertura delle porte d'ingresso agli alloggi in diretta adiacenza al primo gradino delle rampe. La distanza fra i punti vicini tra il primo gradino della rampa a scendere e la porta non potrà essere inferiore a 30 cm.*

3.6.11. Larghezza delle scale

1. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a 1 metro.

2. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazioni o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore a 1 metro ma non minore di 0,90 metri. *Negli edifici esistenti oggetto di intervento di ristrutturazione o restauro è ammissibile una larghezza di rampa non inferiore a 65 cm.*

3.6.12. Dimensioni delle scale di uso comune

1. Nei fabbricati i gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
 - alzata massima *17 cm per la nuova costruzione* e 18 cm per progetti di ristrutturazione;
 - pedata di larghezza *minima di 25 cm per progetti di ristrutturazione e 30 cm per nuova costruzione*;
 - *nelle nuove costruzioni la somma di una pedata più due alzate dovrà essere compresa tra 62 e 64 cm. secondo la formula ($2A + P = 62 \div 64$ cm.).*
2. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che, per le nuove costruzioni, non devono essere inferiori a 1 x 1 metri salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.13. Scale a chiocciola

1. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio e che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., devono avere un *diametro* minimo non inferiore a 1,2 metri.

3.6.14. Protezione delle scale di uso comune

1. Nelle nuove costruzioni le scale di accesso agli alloggi devono essere *protette dalle intemperie*, ad eccezione di quella al servizio di un unico alloggio sito al piano rialzato.

CAPITOLO 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.1. Norme generali

1. Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, devono rispondere ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.2. Superficie e cubatura minima delle camere

1. Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa:
 - la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in 8 m² e quella delle camere a due letti in 14 m²;
 - la cubatura minima dovrà, comunque, essere rispettivamente di 21 m³ e 37 m³.
2. Le dimensioni di cui sopra vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
3. L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a 2,7 metri.
4. Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di 15 m³ con non meno di 5 m² di superficie.

3.7.3. Requisiti di abitabilità

1. Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al presente titolo.

3.7.4. Servizi igienici

1. Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, Wc, bidè, vasca o doccia, cestino rifiuti. *Nel caso di bagni senza aeroilluminazione diretta, dovrà essere garantito idoneo ricambio d'aria attraverso canne di esalazione opportunamente dimensionate o impianti di aerazione forzata climatizzata e depurata.*

3.7.5. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

1. Tutti gli spazi comuni dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.
2. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante) bar, ecc.

dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel titolo IV del presente regolamento.

B) CASE DI APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.6. Requisiti

1. Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico-alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità *previsti dagli articoli 3.7.2 – 3.7.3 – 3.7.4 – 3.7.5. Per quanto non previsto valgono le disposizioni per le civili abitazioni* riportate nel presente titolo.

C) OSTEELLI PER LA GIOVENTU', COLLEGI

3.7.7. Caratteristiche

1. Gli ostelli per la gioventù, i collegi, devono disporre di:

a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno 15 m³ per persona: nel caso di dormitori fino a 4 persone, *la superficie del locale non potrà essere inferiore a 20 m².*

b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;

c) refettorio con superficie da 0,70 m² a 1,20 m² per persona in relazione all'età;

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel titolo IV del presente regolamento;

e) lavanderia e, comunque, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste dal presente regolamento;

g) locale per infermeria *composto* da una cameretta di non più di due letti, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;

h) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto.

2. Gli ambienti devono possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico) previsti per gli alloggi di civile abitazione nonché requisiti di temperatura e condizionamento come indicato dal presente titolo.

D) ALLOGGI AGROTURISTICI

3.7.8. Caratteristiche

1. I complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari *previsti dagli articoli 3.7.2 – 3.7.3 – 3.7.4 – 3.7.5. Per quanto non previsto valgono le disposizioni per le civili abitazioni* riportate nel presente titolo.

E) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.9. Dormitori pubblici - Asili notturni: caratteristiche

1. Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

2. I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimo 15 m³ per posto letto;

- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste *all'articolo 3.7.7;*

- un apposito locale per la disinfezione della biancheria e degli indumenti.

3. Tutti gli ambienti devono avere, inoltre, sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'articolo 3.7.7.

3.7.10. Ospizi: definizione e caratteristiche

1. Si definiscono ospizi gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza sociosanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite.

Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dal presente capitolo del regolamento.

CAPITOLO 8

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.8.1. Autorizzazione

1. Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui alla vigente normativa, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dal *competente Dirigente*, che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.8.2. Numero utenze ammissibili

1. Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di 5 m² si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.8.3. Cabine – Spogliatoio: numero minimo, caratteristiche, dotazione

1. Il numero minimo delle cabine - spogliatoio non può essere inferiore a 1/20 del numero delle utenze massime ammissibili.

2. Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a 2,20 metri e una superficie minima di 2,5 m².

3. Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;
- 1 cestino porta rifiuti.

4. La pavimentazione delle cabine deve essere facilmente lavabile ed antisdrucciolevole.

5. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di 1 metro.

6. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.8.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

1. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/4 del numero delle cabine-spogliatoio.

2. I servizi devono essere separati per i due sessi.

3. Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli articoli 3.8.30 e 3.8.31.

4. Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a 2 metri.

5. La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

6. Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

7. I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

8. I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

3.8.5. Docce

1. Il numero delle docce, che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 50 utenti.

2. Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno 1 x 1 metro, con fognolo o pilette sifonate.

3.8.6. Raccoglitori di rifiuti

1. Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.8.7. Pronto soccorso

1. Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di 15 m² attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

2. Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e, comunque, ove sia prevista un'utenza superiore a 300 unità, dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.8.8. Luoghi di ristorazione

1. Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel titolo IV del presente regolamento.

B) ALBERGHI DIURNI

3.8.9. Superficie minima dei locali

1. I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a 4 m² per i bagni in vasca ed a 1 m² per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso, i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a 1 m² o, in alternativa, possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

2. Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermini o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia, gli aerotermini o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.8.10. Servizi igienici

1. Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

2. Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con, distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti, distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

3. I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.8.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

1. Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di 2 metri) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

2. Il pavimento, inoltre, deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio, nonché essere antisdrucchiolevole.

3. Infine, tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.8.12. Caratteristiche dell'arredamento

1. Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce, nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile deterzione e disinfezione.

3.8.13. Aerazione

1. Fermo restando che per i servizi è consentita un'altezza di 2,4 metri, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno 2,7 metri.

2. L'aerazione dei vani di cui agli articoli precedenti, è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

3. Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.8.14. Condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti

le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizioni di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui al presente titolo del regolamento.

3.8.15. Locali depositi

1. Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.8.16. Disinfezione

1. I bagni e le docce, dopo ogni uso, vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.
2. La disinfestazione dei servizi igienici deve, invece, essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.8.17. Cambio biancheria

1. Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

3.8.18. Altre prestazioni dell'albergo diurno

1. Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.8.19. Caratteristiche della vasca

1. Le pareti e il fondo della vasca, devono essere perpendicolari, e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo.
2. Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere, preferibilmente, di colore chiaro.
3. La piscina, per almeno una profondità di 0,8 metri deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.
4. Su almeno metà del perimetro della piscina, in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura o nella rete interna.
5. La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a 1,5 metri costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3.8.20. Acqua di alimentazione: caratteristiche

1. Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere le caratteristiche richieste per le acque potabili. In particolare, gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.
2. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o, comunque, che possano risultare nocive ai bagnanti.
3. E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/m³.

3.8.21. Alimentazione delle piscine

1. Le piscine devono essere alimentate a circuito chiuso.

3.8.22. Depurazione, riciclo, afflussi e ricambi d'acqua

1. L'acqua di afflusso delle piscine deve essere ininterrottamente depurata.
2. Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve, in ogni caso, sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione stabiliti dal Ministero della Sanità.
3. L'impianto dovrà essere, comunque, dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

3.8.23. Caratteristiche delle canalette di sfioro

1. Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

2. Nella stessa canaletta possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

3.8.24. Accesso in vasca delle piscine di uso collettivo

1. All'ingresso delle piscine deve essere prescritto che tutti gli utenti si servano delle docce individuali.

3.8.25. Uso della cuffia

1. In tutte le piscine di uso collettivo è *obbligatorio* l'uso della cuffia.

3.8.26. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

1. La temperatura dell'acqua in vasca, deve presentare valori comunque compresi tra 20°C e 22°C negli impianti al coperto, e tra 18°C e 25°C in quelli all'aperto.

2. La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.8.27. Capienza della vasca

1. La capienza della vasca si calcola, preferibilmente, in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di 2,5 m² per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a 1,5 metri. Per profondità inferiori il rapporto sarà 3,5 m³ per utente.

3.8.28. Tipi di spogliatoi

1. Gli spogliatoi possono essere di tipo:

- a rotazione;
- singolo;
- collettivo.

3.8.29. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

1. Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine, in numero non inferiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi del presente capitolo, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di 1,5 x 1,5 metri;

2. Le porte devono avere un'altezza di 2 metri, comprensiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a 50 cm, per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.

3. Le cabine degli spogliatoi a rotazione, devono essere dotate di un sedile ribaltabile e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.

4. I percorsi dagli spogliatoi a rotazione alle vasche dovranno essere dotati di idonei spazi per il deposito degli indumenti e delle eventuali calzature temporanee (zoccoli o ciabatte) al fine di limitare al minimo il camminamento a piedi nudi.

3.8.30. Proporzionamento delle docce e dei WC

1. Le piscine di uso collettivo devono avere almeno 1 WC ogni 4 cabine e 1 doccia ogni 4 cabine;

3.8.31. Caratteristiche delle zone doccia e dei WC

1. La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero adeguato ai posti doccia.

2. I locali WC devono avere superficie non inferiore a 1,5 m² ed essere provvisti di tazza a sedile o alla turca.

3. E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi, o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

4. Le pareti verticali dei servizi e delle docce devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione, fino ad un'altezza di 2 metri.

5. Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.

6. In tutti i servizi devono essere previsti sufficienti prese d'acqua, con relative lance per le operazioni di lavaggio, e apposita piletta o fognolo sifonato.

7. I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

8. Devono, inoltre, essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

9. Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di

materiale liscio e facilmente lavabile.

3.8.32. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

1. Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

2. Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d'aria;

3.8.33. Insonorizzazione

1. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.8.34. Obblighi del gestore

1. In tutte le piscine di uso collettivo è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- a) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- b) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
- c) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

2. Questi valori, oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.8.35. Pronto soccorso

1. In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di 10 m² attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria, e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

2. Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità, dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.8.36. Palestre ed istituti di ginnastica

1. Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico, devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo.

2. L'altezza dei vani non dovrà essere inferiore a 3 metri. I pavimenti devono essere di materiale tale da poter essere facilmente lavabile e disinfettabile.

3. Possono essere realizzate zone organizzate con box di superficie non inferiore a 6 m², con tramezzature di separazione di altezza non superiore a 2,2 metri. La superficie ventilante non dovrà essere inferiore a 1/6 della superficie del pavimento. *Per i locali risultanti da ristrutturazione o restauro conservativo sarà possibile prevedere anche impianti di aerazione forzata che garantiscano un ricambio d'aria continuo di minimo 6 m³/ora.*

4. Le palestre e gli istituti di ginnastica devono essere dotati dei seguenti vani accessori:

- uno spogliatoio per il pubblico, diviso per sesso;
- due unità igieniche singole;
- docce divise per sesso.

5. L'inizio dell'attività delle palestre e dei centri di ginnastica è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione da parte *del competente Dirigente*.

3.8.37. Piscina con accesso agli spettatori

1. Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.8.38. Deposito materiale

1. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e di disinfezione di tutto l'impianto.

CAPITOLO 9

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.9.1. Definizione e norme generali

1. Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, per il funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

2. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.

3. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

3.9.2. Locali per lavorazioni e depositi

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata, devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.

2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.9.3. Dotazione di acqua potabile

1. Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile.

2. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato, da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.

3. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

3.9.4. Scarichi

1. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

2. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

3. I pozzi neri, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività, devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del titolo II del presente regolamento.

4. Devono, inoltre, essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno 20 metri e, comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.9.5. Ricoveri per animali: procedure

1. *Fatto salvo che* la costruzione di ricoveri per animali è soggetta a *concessione* da parte del *competente Dirigente*.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del *competente Dirigente*, che la rilascia previo accertamento favorevole *dell'ASL*

3. L'autorizzazione deve indicare la/le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

3.9.6. Pollai e conigliere

1. I pollai e le conigliere devono essere aerati e mantenuti puliti, ubicati al di fuori dei centri abitati e, comunque, a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a 20 metri.

3.9.7. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

1. Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile. Sono vietate le bocche di riempimento sommerse: devono, inoltre, essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino

ad una distanza di 50 metri dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.

CAPITOLO 10

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.10.1. Norme generali

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli impianti di lavoro e le diverse disposizioni *legislative e normative vigenti in materia*, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

2. Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le attività artigianali saranno autorizzate, a secondo della loro specifica natura, in locali con le seguenti tre fasce d'altezza minima:

a) attività assimilabili a lavori d'ufficio es. sartoria, orologeria, *altezza 2,7 metri*;

b) artigianato di servizi: es. elettrauto, autofficina, idraulico, nonché laboratori previsti al capitolo 1 del titolo 4, altezza 3 metri;

b.1) per gli esercizi commerciali di vicinato sino a 150 mq, le attività artigianali di servizio alla persona, le attività artigianali di vicinato ammesse dal vigente Prgc nel perimetro urbano e comunque non inquinanti e non arrecanti molestie al vicinato *altezza 2,70 metri (modificato con DCC n. 38 del 16.12.2010, parere Asl prot. 85479 del 10.12.2010)*;

c) attività che, per le caratteristiche produttive, sono assimilabili ad attività industriali: es. carpenterie, carrozzerie, fabbriche di scarpe, *altezza 4,5 metri*.

3.10.2. Isolamenti

1. I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

2. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.

3.10.3. Sistemazione dell'area esterna

1. L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di 100 cm; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno, inoltre, essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal presente regolamento.

3.10.4. Pavimentazione

1. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno, allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto di almeno 15 cm rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, di altezza non inferiore a 40 cm.

2. Per motivate esigenze tecniche e produttive si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

3. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.10.5. Illuminazione

1. Dovrà essere assicurata, di norma, una superficie di aeroilluminazione naturale pari a *1/20 della superficie del pavimento, anche con finestrature posizionate sul tetto dell'edificio, con comandi ad altezza d'uomo, da aumentare ad 1/10 in caso di lavorazioni particolarmente inquinanti, non comprensiva degli ingressi*

2. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3. *Per i locali ospitanti stoccaggi, magazzini o particolari lavorazioni che non prevedano la presenza continuativa di operatori, potrà essere consentita la sola illuminazione artificiale e l'aerazione forzata.*

3.10.6. Trasporti interni

1. Negli ambienti di lavoro chiusi non devono essere previsti, di norma, sistemi di trasporto interno che

utilizzano motori a scoppio.

2. Eventuali deroghe dovranno essere singolarmente autorizzate.

3. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi, a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento del gas di scarico dai motori.

3.10.7. Dotazione di servizi per il personale

1. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata, sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

2. In ogni ambiente di lavoro ove sia previsto un numero di addetti fino a 10, compresi i titolari, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

3. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

4. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che, presumibilmente, avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio, suddivisi per sesso, di adeguata superficie.

5. Ogni successivi 30 dipendenti si dovrà prevedere un'ulteriore gabinetto.

3.10.8. Caratteristiche dei servizi igienici

1. Il vano latrina deve essere di superficie minima di 1 m²; l'antibagno di superficie minima di 1 m²; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a 3 m².

2. I gabinetti devono essere suddivisi per sesso; devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aerilluminazione naturale diretta, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

3. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

4. Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina), devono essere piastrelate fino ad un'altezza di 2 metri, la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.10.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

1. Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di 10 m² e, comunque, non meno di 1 m² per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di 2 metri dal pavimento; preferibilmente devono avere regolamentare aerilluminazione naturale.

3.10.10. Spogliatoi: dotazione minima

1. Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile, almeno una doccia con antidoccia per ogni venti dipendenti e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

2. Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.10.11. Mense: caratteristiche

1. Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

2. Tali locali sono, comunque, da autorizzarsi da parte del *competente Dirigente*, ai sensi del titolo IV del presente regolamento.

3. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di 1 m² per persona, e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.10.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

1. Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con l'emissione di polveri e gas vapori, o che risultino particolarmente insudiciati, non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.10.13. Locali sotterranei e semisotterranei

1. Negli edifici di nuova costruzione è vietato di norma adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e, comunque, carenti di aria e luce diretta.

2. Negli interventi di ristrutturazione o restauro conservativo di locali adibiti a botteghe artigiane potranno

essere autorizzate attività anche in ambienti sotterranei o semisotterranei carenti di aeroilluminazione diretta purché sia assicurato idoneo ricambio d'aria con sistemi di ventilazione forzata.

3.10.14. Isolamento acustico

1. Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette, e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

CAPITOLO 11

LAVANDERIE

3.11.1. Lavanderie: *nulla osta*

1. Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere *il nulla osta ai sensi dell'articolo 2.7.1. del presente regolamento.*

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) il sistema di lavaggio;
- b) descrizione impianto di abbattimento vapori e gas;
- c) gli impianti e gli apparecchi in dotazione;
- d) planimetria dei locali.

3. Per le lavanderie ad umido, inoltre, dovranno essere specificate:

- a) tipo di acqua usata;
- b) sistema di smaltimento.

3.11.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

1. Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;

c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo per il personale.

2. Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.11.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

1. I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di 2 metri dal pavimento;
- c) altezza non inferiore a 3 metri.

2. Qualora la lavanderia non disponga di apparecchi meccanici per il trattamento della biancheria sporca, deve essere previsto un sufficiente numero di vasche per le varie operazioni di ammollatura, lavatura e asciugatura.

3.11.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

1. Le lavanderie devono disporre di almeno due locali, o di adeguato spazio opportunamente delimitato, siti al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio con regolamentare antilatrina e lavabo.

2. Detti locali, o lo spazio delimitato, oltre che di ventilazione naturale a riscontro, in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

3. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio, mediante apposita canna di espulsione, ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm. Per un impedimento di natura tecnica, potranno essere adottati sistemi diversi da ritenersi comunque validi da parte del *competente Dirigente.*

4. Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
 - b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
 - c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque, documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento di rifiuti a ditte esterne;
 - d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.
5. Trattandosi di attività classificata industria insalubre di seconda classe, si potranno adottare prescrizioni particolari.

3.11.5. Biancheria infetta

1. E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, da conferirsi separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei *dalla legislazione e normativa vigente*.

CAPITOLO 12

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.12.1. Autorimesse private: caratteristiche

1. Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile.
2. L'altezza minima netta interna dell'autorimessa non può essere inferiore a 2,2 metri.
3. Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicato nel presente regolamento.

3.12.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

1. Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche, si dovranno assicurare le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'articolo 19 del DPR 833/75.

3.12.3. Disposizioni particolari per l'accensione dei motori

1. All'interno delle rimesse è vietato tenere in funzione i motori dei veicoli oltre il tempo strettamente necessario, intercorrente tra l'accensione e l'uscita del mezzo.

CAPITOLO 13

AMBULATORI E STUDI MEDICI

3.13.1. Ambulatori e studi medici: caratteristiche dei locali

1. Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel titolo I del presente regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio e studi medici devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro ed in particolare:
 - altezza dei locali non inferiore a 2,7 metri;
 - sala d'attesa illuminata ed aerata *per gli interventi di nuova costruzione*;
 - servizio igienico con antibagno per il pubblico;
 - ambulatorio aerato ed illuminato;
 - lavandino con acqua corrente nell'ambulatorio con rubinetto a comando, non manuale.
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal *competente Dirigente*.
3. La sala d'attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività. In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.
4. Per gli studi medici la sala d'attesa e il bagno possono essere quelli dell'abitazione privata del medico.

CAPITOLO 14

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.14.1. Campo di applicazione

1. La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.
2. Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sotto specificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.
3. Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:
 - i container, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
 - i bungalow.

3.14.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

1. **PREFABBRICATI, CONTAINER ED ANALOGHI:** devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.
2. Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a 8 m² per persona. Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.
3. Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un Wc bagno o, preferibilmente, doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.
4. Devono avere altezza minima non inferiore a 2,4 metri i prefabbricati e a 2,1 metri i container.
5. I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile: l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
6. Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.
7. **BUNGALOW:** per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto dal *presente articolo*.
8. Fermo restando il requisito di altezza fissato dal sopra richiamato regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona, uno spazio abitabile non inferiore a 4 m² con un'altezza non inferiore a 2,4 metri.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.14.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

1. Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzole di cui all'allegato A del regolamento regionale 11/10/1982 n°8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:
 - le tende minimo 2 metri;
 - le roulotte e i camper, minimo 3 metri;
 - i prefabbricati, i container, i bungalow minimo 4 metri.
2. Tutti gli alloggi devono, inoltre, distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno 20 metri.
3. Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma.
4. Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve, inoltre, garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.14.4. Approvvigionamento idrico

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente regolamentazione, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile

ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

2. L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile da *tecnico abilitato*.

3. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.14.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- 1 lavabo per ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

2. Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e, nel contempo, la facile accessibilità.

3. Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 2 metri ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

4. Dovrà, inoltre, essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

5. I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

6. Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione, come meglio specificato agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

7. In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

8. E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

9. I vani latrina devono avere superficie non inferiore a 1 m², possedere tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed avere, preferibilmente, un vaso alla turca: nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi, in aggiunta alla dotazione minima, anche orinatoi a parete.

10. E' consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove, dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

11. Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguati.

12. Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

13. Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono, inoltre, essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

15. Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo devono essere sempre costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.14.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

1. Tutti i locali dei servizi idrosanitari devono avere illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

2. Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria.

3. Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

4. L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi, deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di 4 metri.

3.14.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto

1. I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.
2. Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.
3. In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è possibile l'adozione di macchine lavatrici a gettone.
4. Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.
5. Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.14.8. Pronto soccorso

1. Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicinali necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale di superficie adeguata, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

3.14.9. Altri servizi

1. Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente regolamento.
2. Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.